

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 16 del 12/05/2020

OGGETTO: Approvazione Aliquota Imposta Municipale Unica (anno 2020).

L'anno DUEMILAVENTI, addì DODICI del mese di MAGGIO alle ore 21.25, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco)	X	
2	FANCELLI ARMANDO	X	
3	PROFETTI ALESSANDRO	X	
4	GIRELLI SIMONA	X	
5	VIVIANI ROSETTA	X	
6	PAOLINELLI DANNY	X	
7	INNOCENTI MARTINA	X	
8	ALBERIGI BELLERMINDO	X	
9	MARCHETTI FEDERICO	X	
10	BERTOLACCI LORENZO	X	
11	BERTIERI YAMILA	X	
12	BRUNINI ENZA	X	
13	MARCHI INDRO		X
	PRESENTI: 12	ASSENTI: 1	

La presente seduta convocata con appositi avvisi si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, mediante videoconferenza su apposita piattaforma secondo la regolamentazione stabilita dal decreto sindacale n. 10 del 21 aprile 2020, in applicazione dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO (Sindaco) assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale dr. Giorgi Daniele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Assente giustificato il consigliere Indro Marchi.

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri ed assente n. 1 consigliere (Indro Marchi).

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Provincia di Lucca

Vista la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Aliquota Imposta Municipale Unica (anno 2020).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale:

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

1. art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b)al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,

Deliberazione C.C. N.16 del 12/05/2020



Provincia di Lucca

a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

2. art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio - all'art. 1 dai commi 738 al 783 disciplina l' unificazione del tributo IMU/ TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall' anno 2020.

TENUTO CONTO che la nuova articolazione dell'IMU, non consente la tacita proroga delle aliquote vigenti IMU e TASI, ma rende necessaria una approvazione esplicita delle stesse;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende :

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risieda anagraficamente, con il suo nucleo familiare;
- sono altresì considerate abitazioni principali:



Provincia di Lucca

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,
 - che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, previste per legge
- l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al C.E.U. come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di Polizia all'ordinamento civile nonché dal personale del corpo nazionale dei VV FF e, fatto salvo, quanto previsto dall'art. 28 co. 1 del D Lgs

19/05/2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008 (infrastrutture), pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n. 146" che definisce quale alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".



Provincia di Lucca

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22

aprile 2008 (infrastrutture), pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n. 146" che definisce quale alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 754 della succitata norma, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota base della nuova IMU, sarà del 0,86 per cento con la possibilità di aumentarla fino a un massimo del 1,06 per cento:

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 750 della L. n. 160 del 27/12/2019 dove si conferma l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
- L'art.1 comma 751 della L. n. 160 del 27/12/2019 che prevede l'aliquota pari allo 0,1 per cento con possibilità dei comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- L'art.1 comma 753 della L. n. 160 del 27/12/2019 dove si conferma l'aliquota base pari al 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo stato;, e i comuni con deliberazione del C.C. possono aumentarla fino al 1,06 per cento

ATTESO che, per effetto delle previsioni normative sopra indicate, le aliquote previste



Provincia di Lucca

per l'anno 2020 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
- ABITAZIONE PRINCIPALE categorie diverse da A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla legge e dal regolamento inerente l'applicazione dell'IMU)	ESENTE
Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle loro pertinenze, nonché le fattispecie delle assimilazione ad abitazione principale se appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A/9	0,6% DETRAZIONE € 200,00
ALTRI FABBRICATI	1,05%
FABBRICATI D	1,05% 0,76% da versare allo stato cod. F24 3925 0,29% da versare al comune cod. F24 3930
AREE FABBRICABILI	1,06%
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI	ESENTI



Provincia di Lucca

BENI MERCE	ESENTI

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, è stabilito al 31 dicembre di ciascun anno. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per l'anno 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 292 del 17.12.2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2019;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di stabilire per l'annualità 2020 le aliquote da applicare al tributo IMU così come riportate nella tabella in premessa.
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - o per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile



Provincia di Lucca

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Le votazioni della presente seduta svolta in videoconferenza sono tutte effettuate in forma palese, mediante appello nominale svolto da parte del Segretario.

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri ed Enza Brunini) espressi dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 9 votanti

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 12 votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizio Andreuccetti

Daniele Giorgi



Provincia di Lucca

PUBBLICAZIONE				
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (<u>www.comune.borgoamozzano.lucca.it</u>) ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69				
in data				
Borgo a Mozzano,				
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis				
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE				
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal				
Borgo a Mozzano,				
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis				
ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il				
Borgo a Mozzano,				

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI dott.ssa Stefania De Amicis